

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23825 Anno 2026
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: LENOCI VALENTINO
Data pubblicazione: 22/07/2026

CARTELLA DI PAGAMENTO -
IRES CONSOLIDATO 2008.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 569/2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa *ex lege*,

- ricorrente -

contro

OVERMACH GROUP S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Parma, via Righi n. 12, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Bianchi, Giovanni Violi e Claudio Coggiatti in virtù di procura speciale a margine del controricorso,

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna - sez. n. 10 - n. 963/2019, depositata il 15 aprile 2019;

udita la relazione svolta nell'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026 dal Consigliere dott. Valentino Lenoci;

FATTI DI CAUSA

1. Il concessionario per la riscossione Equitalia s.p.a. notificava, in data 8 agosto 2012, alla società Overmach Group s.p.a. cartella di pagamento n. 078-2012-0057810873-000, relativa ad IRES per l'anno 2008, interessi e sanzioni, per complessivi € 34.718,14.

La pretesa erariale si fondava sugli esiti del controllo automatizzato ex art. 36-*bis* d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che aveva portato al disconoscimento, da parte dell'Ufficio, della variazione in diminuzione relativa agli interessi passivi dichiarata al rigo NF8 della dichiarazione Mod. CNM 2009, per l'importo di € 70.890,00, relative alle eccedenze di ROL 2008 asseritamente trasferite al gruppo dalla partecipata Overmach s.p.a.

Con la cartella di pagamento in questione veniva inoltre irrogata la sanzione pari al 30% dell'importo di € 19.960,00 (€ 5.988,00) in relazione al versamento effettuato in data 16 luglio 2009.

2. La società contribuente impugnava la cartella di pagamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma la quale, con sentenza n. 504/2015, depositata il 30 giugno 2015, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dalla Overmach Group s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna – sez. n. 10, con sentenza n. 963/2019, pronunciata il 15 aprile 2019, e depositata in segreteria il 15 maggio 2019, accoglieva l'appello della contribuente, annullando la cartella di pagamento impugnata e compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 16 dicembre 2019).

Resiste con controricorso la Overmach Group s.p.a.

5. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissata per la discussione del ricorso l'adunanza in camera di consiglio del 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione all'at. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

Sostiene l'Ufficio che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto legittimo il trasferimento al consolidato di gruppo delle eccedenze del Risultato Operativo Lordo prodotte dalla consolidata Overmach s.p.a., mancando una esplicita volontà in tal senso da parte di quest'ultima (non avendo proceduto alla compilazione né del rigo RF120, col. 1, né del rigo GN36, col. 2).

Il motivo è infondato.

In base all'art. 96, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, vigente *ratione temporis*, «7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si

applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale».

Orbene, appare innanzitutto corretta l'affermazione della C.T.R., secondo la quale la norma in questione (ed il successivo comma 8) non richiede particolari adempimenti in caso di errore nella dichiarazione, e non determina, pertanto, la perdita della detrazione, se dagli atti si comunque rileva la volontà di usare detta agevolazione in sede di consolidato nazionale (come ritenuto, all'esito di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, dalla Corte regionale).

Peraltro, il trasferimento diretto alla consolidante dell'eccedenza ROL della consolidata deve comunque essere valutato come comportamento concludente idoneo a tenere luogo della mancata dichiarazione dello stesso nel modello presentato dalla consolidata, nei limiti del rilievo attribuito ai comportamenti concludenti ai fini fiscali dall'art. 1, comma 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442 (regolamento), secondo il quale «1. L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. È comunque consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative».

Non a caso, Cass. 17 ottobre 2019, n. 26832, ha affermato la possibilità, per il giudice, di procedere ad una valutazione "non parcellizzata" della dichiarazione, e quindi ad una valutazione

complessiva delle dichiarazioni della consolidante e della consolidata; valutazione che, come già detto, appare compiuta dalla C.T.R.

2. Con il secondo motivo viene eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

Deduce l'Amministrazione finanziaria che la C.T.R. aveva ommesso di pronunciarsi sull'iscrizione a ruolo della sanzione pari al 30% dell'importo di € 19.960,00, relativa al versamento effettuato in data 16 luglio 2009, che doveva ritenersi pienamente legittima, in quanto il versamento effettuato non rientrava nella previsione di cui all'art. 17 d.P.R. n. 435/2001, bensì riguardava l'ipotesi del versamento di indebite compensazioni, avendo la contribuente eccepito in compensazione un credito inesistente.

Il motivo è fondato, in quanto trattasi di altra questione, sulla quale la C.T.R. ha completamente ommesso di pronunciarsi, avendo annullato integralmente la cartella di pagamento, ma motivando unicamente sulla questione del riporto dell'eccedenza ROL.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo, mentre deve essere rigettato con riguardo al primo motivo.

La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale procederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.

Il Presidente
(Dott. Roberta Crucitti)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale